



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 15 del 13/03/2018

“Norme in materia di nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. in attuazione del D.Lgs. n. 171 del 4/8/2016”.



2.

Codice cifra: SGO/SDL/2018/00003

OGGETTO: S.D.L. "Norme in materia di nomina e commissariamento dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.". Relazione.

Con L.R. n. 4 del 25 febbraio 2010, all'art. 24 ("Norme in materia di nomina dei direttori generali"), la Regione Puglia aveva disciplinato la nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. della Puglia ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. come di seguito:

"1. La Regione Puglia provvede, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), da ultimo sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2012, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"), alla nomina dei Direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR), attingendo all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre Regioni.

2. L'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia è istituito e aggiornato con cadenza biennale, attraverso indicazione di apposito avviso pubblico da parte del competente Servizio dell'Assessorato alle politiche della salute.

3. La Giunta regionale disciplina, con apposito provvedimento, le modalità e i criteri metodologici per la verifica del possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 3-bis del D.Lgs. 502/1992, ai fini dell'inserimento degli aspiranti alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSR nell'elenco di cui al comma 2. Tali modalità e criteri metodologici devono essere recepiti in sede di Intesa Regione-Università per la parte relativa ai requisiti e alle procedure per la nomina dei direttori generali di azienda ospedaliero-universitaria.

4. L'elenco di cui al comma 2 è predisposto nel rispetto delle modalità e dei criteri metodologici individuati dalla Regione, da una Commissione nominata dalla Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, composta da tre esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti e riconfermabili per non più di una volta, dei quali: a. uno designato dall'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS), in propria rappresentanza; b. uno designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS), scelto fra esperti in management sanitario; c. uno designato dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI), scelto fra docenti di diritto amministrativo o di economia aziendale.

5. Ai componenti della Commissione di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), non spetta alcun compenso.

6. La Commissione di cui al comma 4, effettuata l'ammissione formale dei candidati alla selezione che risultino in possesso dei requisiti previsti per legge e degli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale, procede alla valutazione dei candidati ammessi sulla base dei titoli posseduti e adeguatamente documentati, con particolare riguardo alle conoscenze e competenze dei candidati in materia di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. La Commissione predispone l'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia, che viene trasmesso al competente Servizio dell'Assessorato alle politiche della salute ai fini

f



dell'approvazione da parte della Giunta regionale e della successiva pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale regionale.

7. I candidati idonei alla nomina di Direttore generale inclusi nell'elenco di cui al comma 2 hanno la facoltà, con priorità rispetto agli altri aspiranti e comunque in subordine rispetto ai Direttori generali in carica, di partecipare al corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione Puglia ai sensi del comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e con le modalità previste dall'articolo 25. (28)

8. La designazione dei Direttori generali delle aziende e degli enti del SSR è effettuata dalla Giunta regionale attingendo dall'elenco regionale dei candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati idonei delle altre regioni, facendo divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza.

9. La successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dell'Azienda sanitaria locale, da rilasciarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di richiesta. Tale parere, ove non espresso nel predetto termine, si ritiene acquisito. E' fatto comunque salvo il carattere fiduciario della nomina.

10. La nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è effettuata dalla Giunta regionale d'intesa con il Rettore dell'università interessata. Le procedure per l'acquisizione dell'intesa sulla predetta nomina sono definite in sede di Commissione paritetica Regione-Università.

10-bis. Il Direttore generale nominato deve produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'articolo 3 bis, comma 4, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i."

Inoltre, con particolare riferimento al procedimento di nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, l'art. 4 ("Conferenza dei Sindaci") della L.R. n. 25 del 3/8/2006 "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale", stabilisce al comma 4 che "la Conferenza dei sindaci esprime parere sulla nomina del Direttore generale dell'AUSL (...)".

Nel caso specifico degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, la nomina dei relativi Direttori generali era disciplinata dall'art. 5, co. 1, della L.R. n. 17/2017 - "Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia", in base al quale:

"Il direttore generale, scelto tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.lgs. 288/2003 e che risultino inseriti nel vigente elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (S.S.R.), è nominato con provvedimento del Presidente della Regione, sentito il Ministro della salute".

Con la L.R. n. 19 del 31 dicembre 2010, all'art. 14 ("Norme in materia di commissariamento delle Aziende Sanitarie"), la Regione Puglia aveva disciplinato inoltre il commissariamento delle Aziende sanitarie del S.S.R., come di seguito:

"1. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale, in caso di vacanza dell'ufficio di Direttore generale per dimissione, per decadenza, per scadenza dell'incarico o in presenza di provvedimento del giudice amministrativo in relazione all'atto di nomina, ove per comprovati motivi non possa provvedere alla nomina del Direttore generale entro i sessanta giorni previsti dall'articolo 3-bis, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., può procedere intuitu personae all'affidamento dell'incarico a un Commissario straordinario.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3-bis, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. da verificarsi ad avvenuta nomina.



3. *Il Commissario straordinario di cui al comma 1 rimane in carica fino alla nomina del Direttore generale, che, comunque, deve essere effettuata dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla vacanza dell'ufficio.*
4. *Per le aziende ospedaliere-universitarie la nomina del Commissario straordinario avviene d'intesa con l'università degli studi competente per territorio.*
5. *Al Commissario straordinario spetta il compenso stabilito per i Direttori generali delle aziende ed enti pubblici del Servizio sanitario della Regione Puglia.*
6. *L'articolo 21 (Gestione commissariale delle Aziende USL e ospedaliere) della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999), è abrogato".*

Il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 – "Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria", ha tuttavia dettato una nuova disciplina in materia di nomina e valutazione dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, modificando radicalmente il precedente disposto normativo di cui al citato D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. La novità più rilevante del predetto D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. è l'istituzione - presso il Ministero della Salute - dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito del quale le Regioni dovranno scegliere i propri Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

L'art. 1 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. disciplina l'istituzione del predetto Elenco nazionale. Il successivo art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. disciplina il conferimento degli incarichi di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.N., stabilendo espressamente quanto segue:

"1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale.

2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato, nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa (...) La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui presente articolo. La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale".

L'art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. stabilisce inoltre che le disposizioni di cui ai precedenti articoli



5.

si applicano anche alle Aziende Ospedaliero-Universitarie, fermo restando, per la nomina del direttore generale, l'intesa con il Rettore dell'Università.

In particolare, con riferimento al ruolo della Conferenza dei Sindaci nel procedimento di nomina del Direttore generale di Azienda Sanitaria Locale, si rileva che il D.Lgs. 502/1992 come modificato dal D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. non prevede l'espressione di alcun parere preventivo da parte della Conferenza dei Sindaci in merito alla predetta nomina, contrariamente a quanto previsto dall'art. 4, comma 4 della L.R. n. 25/2006, nonché dall'art. 24, co. 9 della L.R. n. 4/2010. Resta fermo, viceversa, anche alla luce delle previsioni dell'art. 2, co. 4 e 5, del D.Lgs. n. 171/2016, il coinvolgimento della Conferenza dei Sindaci nel procedimento di valutazione di metà mandato e nel procedimento di revoca dell'incarico del Direttore Generale in caso di manifesta inattuazione della programmazione attuativa locale.

Pertanto, in attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 171/2016 oltre che per ragioni di celerità ed efficienza del procedimento amministrativo, si ritiene opportuna l'abrogazione della citata disposizione regionale di cui all'art. 4, comma 4 della L.R. n. 25/2006.

Si ritiene utile, tuttavia, al fine di garantire un ampio coinvolgimento delle rappresentanze territoriali, prevedere che il Direttore generale dell'ASL – entro un congruo termine dall'insediamento – illustri alla competente Conferenza dei Sindaci gli obiettivi e le priorità strategiche aziendali volte a garantire un'efficace erogazione dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria sul territorio.

Per tutto quanto innanzi richiamato, considerato che l'Elenco nazionale è stato approvato e pubblicato sul sito web del Ministero della Salute in data 12/2/2018 e, dunque, la novella normativa del D.Lgs. n. 171/2016 è divenuta pienamente operativa, occorre procedere all'adeguamento della normativa regionale in materia di nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R., precedentemente disciplinata dal citato art. 24 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., dall'art. 4, co. 4, della L.R. 25/2006 e, nel caso specifico degli IRCCS, dall'art. 5, co. 1, della L.R. n. 17/2017.

Occorre infine procedere all'adeguamento della normativa regionale in materia di commissariamento delle Aziende ed Enti del S.S.R., precedentemente disciplinato dal citato art. 14 della L.R. n. 19/2010 s.m.i., considerato che a norma del medesimo D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. la scelta del Commissario straordinario va effettuata nell'ambito del predetto Elenco nazionale.

Si rappresenta il carattere di urgenza della presente proposta attesa l'avvenuta scadenza degli incarichi dei Direttori Generali delle ASL BA-BR-TA e della imminente scadenza dell'incarico del Commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico" di Bari.

Il presente s.d.l. non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28, né tantomeno nella fattispecie di cui all'art. 38 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.

fl

A

IL PRESIDENTE
(Michele Emiliano)



OGGETTO: S.D.L. "Norme in materia di nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. in attuazione del D.Lgs. n. 171 del 4/8/2016".

**Art. 1
(Oggetto)**

1. La presente legge, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 – "Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria", disciplina la nomina dei Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia.

**Art. 2
(Procedure per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.)**

1. I Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) sono scelti esclusivamente tra i soggetti che risultino inseriti nell'Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), istituito presso il Ministero della Salute ed aggiornato con cadenza biennale.

2. La Regione, in caso di vacanza dell'incarico di Direttore generale di Azienda o Ente del S.S.R., rende noto l'incarico che intende attribuire tramite apposito avviso pubblico, approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale regionale, al fine di acquisire le relative manifestazioni di interesse.

3. Coloro i quali risultino inseriti nell'Elenco nazionale di cui al precedente comma 1 ed abbiano interesse a ricoprire l'incarico oggetto dell'avviso di cui al comma 2, dovranno presentare apposita domanda corredata da un curriculum professionale aggiornato, secondo le modalità procedurali e nei termini previsti dall'avviso di riferimento.

4. La valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, finalizzata ad accertare le attitudini e le specifiche competenze rispetto all'incarico da ricoprire, è effettuata da una Commissione di esperti nominata con Decreto del Presidente della Regione. La Commissione è composta da tre componenti, che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi, dei quali uno designato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS), uno designato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), scelto fra esperti in management sanitario, ed uno designato dal Presidente della Regione, scelto tra esperti in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria, gestione finanziaria e di bilancio e gestione delle risorse umane in ambito sanitario. La partecipazione alla predetta Commissione è a titolo gratuito ed ai componenti della stessa non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. La Commissione effettua la valutazione sulla base delle esperienze dirigenziali e di direzione maturate dai candidati, anche attraverso una pesatura degli incarichi ricoperti correlata alla relativa complessità ed all'entità delle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, tenendo conto della dimensione della struttura in cui è stata maturata l'esperienza dirigenziale e privilegiando profili di spiccata attitudine manageriale. Nella valutazione si dovrà inoltre tenere conto, per ciascun candidato, di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.



6. La Commissione, effettuata la valutazione, propone al Presidente della Regione una rosa di candidati, corredata dai relativi curricula, unitamente ai verbali contenenti gli esiti della valutazione. Nella rosa proposta non potranno essere inseriti coloro i quali abbiano ricoperto, per due volte consecutive, l'incarico di direttore generale presso la medesima Azienda o Ente del S.S.R. cui si riferiscono gli incarichi da attribuire.

7. La Giunta Regionale designa quale Direttore Generale colui che, tra i candidati inseriti nella rosa proposta dalla Commissione di esperti, presenti i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da ricoprire. Conseguentemente, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte e previa acquisizione dei pareri di legge, la Giunta Regionale procede alla nomina del soggetto designato. La nomina del Direttore Generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria è effettuata dalla Giunta regionale d'intesa con il Rettore dell'Università interessata. La nomina del Direttore Generale di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, in adempimento della specifica normativa di settore, segue le procedure di cui al successivo art. 3. Il provvedimento di nomina è motivato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione e delle Aziende ed Enti interessati, unitamente al curriculum del soggetto nominato ed ai *curricula* degli altri candidati inclusi nella rosa.

8. Il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale – entro sessanta giorni dall'insediamento – illustra alla Conferenza dei Sindaci gli obiettivi e le priorità strategiche aziendali volte a garantire un'efficace erogazione dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria sul territorio.

9. Alla scadenza dell'incarico del direttore generale ovvero nelle ipotesi di decadenza o mancata conferma dell'incarico, si procede alla nuova nomina secondo le procedure di cui al presente articolo. La nuova nomina, solo in caso di decadenza o mancata conferma dell'incarico, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di cui al comma 6 del presente articolo, relativa ad una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella rosa risultino ancora iscritti nell'Elenco nazionale di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3

(Nomina dei Direttori Generali degli IRCCS pubblici del S.S.R.)

1. Il Direttore Generale dell'IRCCS pubblico, scelto tra i soggetti inseriti nell'Elenco nazionale di idonei ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 288/2003, è nominato con provvedimento del Presidente della Regione, sentito il Ministro della Salute, con le procedure previste dall'art. 2 della presente legge per tutte le Aziende ed Enti del S.S.R.

Art. 4

(Commissariamento delle Aziende ed Enti del S.S.R.)

1. La Regione, in caso di vacanza dell'incarico di Direttore generale e laddove per comprovati motivi non sia possibile provvedere alla relativa nomina del Direttore generale, può procedere *intuitu personae* all'affidamento dell'incarico ad un Commissario straordinario, scelto nell'ambito dell'Elenco nazionale di cui all'art. 2, comma 1, della presente legge.

2. Il Commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del Direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.

3. Al Commissario straordinario spetta il compenso stabilito dalla Giunta Regionale per i Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. della Regione Puglia, secondo la tipologia di Azienda o Ente diretto.

4. La nomina del Commissario Straordinario di Azienda Ospedaliero-Universitaria del S.S.R., in analogia a quella di Direttore generale, è effettuata dalla Giunta regionale d'intesa con il Rettore dell'Università interessata. La nomina del Direttore Generale di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, in analogia a quella di Direttore generale, è effettuata d'intesa con il Ministro della Salute.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R.

8/1

Art. 5

(Abrogazioni e sostituzioni)

1. Sono integralmente abrogati l'art. 24 della L.R. n. 4 del 25 febbraio 2010 e l'art. 14 della L.R. n. 19 del 31 dicembre 2010.
2. Al comma 4 dell'art. 4 della L.R. 25/2006 l'espressione "*la Conferenza dei sindaci esprime parere sulla nomina del Direttore generale dell'AUSL*" è eliminata.
3. Il comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 17/2017-s.m.l. è così sostituito:
"1. Il Direttore Generale dell'IRCCS pubblico, scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 288/2003 ed inseriti nell'Elenco nazionale di idonei, è nominato con provvedimento del Presidente della Regione, sentito il Ministro della Salute, con le procedure previste per le altre Aziende del S.S.R."

REGIONE PUGLIA

Direttore della 71 Circoscrizione

Chiusura il 28/03/2018